



Contratto per un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica specialistica all'Obiettivo Operativo 1.11 del P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013.

TRA

- la Regione Campania C.F. 80011990639, nella persona del Dirigente del Settore 02 "Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche" dell'A.G.C. n° 13 "Turismo e Beni Culturali", nato a..... e domiciliato per la carica in Napoli al Centro Direzionale Isola C/5 delegato alla firma del presente atto in virtù del (di seguito nominato *Committente*)

E

- il ..., nato a ...il....., domiciliato ini, Codice Fiscale, P. I.V.A. (di seguito denominato *Collaboratore*).

PREMESSO

- che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;
- che, con la Decisione C (2007) 4265 del 11/9/2007, la Commissione europea ha approvato il POR Campania FESR 2007/2013 e, con le decisioni C(2012)1843 del 27/3/2012 e C(2012)6248 del 21/09/2012, ne ha approvato le successive proposte di modifica;
- che, rispettivamente, con Delibere n. 1921 del 9/11/2007, n. 166 del 4/4/2012 e n. 521 del 28/09/2012, la Giunta regionale ha preso atto delle succitate Decisioni della Commissione europea;
- che con DGR n. 26 dell'11/1/2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del POR FESR 2007-2013;
- che con DPGR numero 62 del 7 marzo 2008 sono stati altresì individuati i Responsabili degli Obiettivi Operativi FESR;
- che con DGR 879 del 16 maggio 2008 si è provveduto alla presa d'atto dei criteri di selezione del POR FESR 2007/2013;
- che l'Asse 7 del POR FESR 2007/13 nel suo complesso ha l'obiettivo di contribuire a massimizzare l'attuazione efficace della politica di Coesione, in riferimento agli interventi finanziati dal FESR conformi ai campi di intervento elencati all'art.3 Reg. 1080/2006;

- che nell'ambito di tale Asse è stato individuato l'obiettivo operativo 7.1 - "Assistenza Tecnica";
- che con DGR 1081/2008 sono state approvate le Linee Guida per l'attuazione dell'Obiettivo Operativo 7.1 del POR FESR Campania, condizione di ammissibilità per l'avvio delle operazioni afferenti all'Obiettivo;
- che con Decreto Dirigenziale n° 319 del 3/10/2008 dell'A.G.C. 09 – Settore 02, è stata approvata la procedura per l'attivazione delle risorse a valere sull'Obiettivo Operativo 7.1 "Assistenza Tecnica" – azioni a titolarità regionale e scheda per la programmazione - P.O. F.E.S.R. Campania 2007 – 2013;
- che il dirigente del Settore 02 dell'A.G.C. 13, in qualità di Responsabile dell'Obiettivo Operativo 1.11 del P.O.R. F.E.S.R. Campania 2007- 2013, stante l'esigenza di disporre di personale esperto per lo svolgimento delle attività di riprogrammazione, gestione, monitoraggio e valutazione di progetti inerenti il medesimo obiettivo, con nota prot. n° 397741 del 04/06/2013 ha inoltrato all'A.G.C. 07 Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organizzazione e Metodo, richiesta di disponibilità di personale regionale di ruolo in possesso di competenze specifiche relativamente alle attività da svolgere, ravvisando l'esigenza di avviare una procedura di cui all'art. 7 co. 6 Dlgs. 165/2001 e ss.mm.ii, laddove venisse preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili;
- che con nota prot. n.495975 del 09/07/2013 l'Area del Personale ha riscontrato detta richiesta, dichiarando di non aver ricevuto nessuna istanza di adesione alla ricerca di personale con le specifiche competenze richieste;
- che la prestazione in parola è di natura altamente qualificata e temporanea, non potendo superare il limite temporale dell'ammissibilità della spesa del POR FESR 2007/2013;
- che la prestazione sarà resa in conformità a quanto stabilito dal Manuale di Gestione del POR FESR (DGR n. 1715 del 20/11/2009), per un incarico sino al 30 novembre 2015, per un importo annuo pari ad € 43.000,00 più oneri a carico dell'amministrazione;
- che il rapporto giuridico-economico tra l'Amministrazione Regionale e l'Esperto sarà regolato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sulla base delle specifiche esigenze dell'amministrazione, fatta salva la facoltà, per l'Amministrazione, di risolvere il contratto nel caso di successivo reperimento di adeguate professionalità interne, con congruo preavviso;
- che con decreto n.... del ... ha indetto la selezione finalizzata al reperimento di due esperti con almeno 5 (cinque) anni di esperienza professionale post-lauream nelle attività di valutazione, gestione, monitoraggio e chiusura di progetti inseriti nell'ambito di programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali per ricoprire il ruolo di esperti di Assistenza tecnica specialistica all'Obiettivo Operativo 1.11 del POR FESR Campania 2007/2013 "Destinazione Campania" ed ha altresì approvato schema di Avviso e Facsimile di domanda;
- che con decreto n. 352 del 22-07-2013 il Responsabile dell'Obiettivo Operativo 7.1 del POR FESR 2007 – 2013 ha ammesso a finanziamento sulle risorse del medesimo Obiettivo (capitolo di spesa 2680, missione 01, programma 12) il progetto di Assistenza tecnica specialistica all'Obiettivo Operativo 1.11, come da scheda di programmazione prot. 506841 del 11/07/2013 ;
- che con Decreto numero.... del.... è stata costituita la Commissione di valutazione dei CC.VV. pervenuti;
- che con nota prot..... del... la suddetta Commissione ha trasmesso l'esito della valutazione comparativa dei CC.VV.;
- che all'esito della selezione è risultato idoneo il Dott...../Dott.ssa....

CIÒ PREMESSO, SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse sono patto e fanno parte integrante del presente contratto e rappresentano e riproducono le motivazioni che hanno indotto le parti alla sua stesura.

Art. 2 Oggetto

Il Committente conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento delle funzioni di assistenza tecnica specialistica al Settore 02 denominato "Strutture ricettive ed infrastrutture turistiche" dell'A.G.C. 13, progetto ATS Obiettivo Operativo 1.11, profilo oggetto dell'incarico (come da prospetto Allegato 1 all'Avviso Pubblico).

Art 3 Luogo di esecuzione della prestazione

Le parti convengono che il luogo principale in cui verrà resa la prestazione sia Napoli.

Art. 4 Obblighi del Consulente

Il Collaboratore si obbliga a svolgere la propria opera, portando a compimento le attività come indicate nell'art. 2.

A tale scopo, il Collaboratore si obbliga a coordinarsi con il Committente, stabilendo, con lo stesso, un calendario di attività su base bimestrale da svolgersi prevalentemente presso la sede della Regione Campania, A.G.C. 13 "Turismo e Beni Culturali" - Settore 02.

Le attività svolte devono essere, relativamente all'oggetto del presente contratto, autocertificate dal Collaboratore ai sensi del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., su base bimestrale.

Le attività sono articolate secondo quanto stabilito dal Dirigente R.O.O..

Il Collaboratore si obbliga, inoltre, a relazionare bimestralmente al Dirigente R.O.O. sulle attività svolte, evidenziando i servizi di assistenza tecnica resi, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, i risultati conseguiti. Resta confermato, altresì, l'obbligo in capo al Collaboratore a presentare ogni ulteriore documentazione richiesta dall'Autorità di Gestione del P.O. F.E.S.R. 2007-2013 ai fini della rendicontazione delle spese per le prestazioni rese ai sensi del presente contratto.

Il Collaboratore deve osservare i principi di correttezza, diligenza, lealtà, mantenere la più stretta riservatezza rispetto a quanto venuto in sua conoscenza nell'espletamento dell'attività e non farne uso inopportuno, direttamente o indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, anche dopo la scadenza del presente contratto, fermo restando il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..

Il Collaboratore è obbligato, inoltre, a non avere alcun conflitto di interessi con il presente incarico, dalla data di sottoscrizione dello stesso e fino alla scadenza del presente contratto.

Art. 5 Obblighi del Committente

Il Committente si obbliga a mettere a disposizione del Collaboratore i dati raccolti nel corso delle attività, e ogni altra informazione che fosse disponibile e considerata rilevante ai fini dello svolgimento degli incarichi di cui al presente contratto.

Art. 6 Corrispettivo

Il corrispettivo annuale, determinato conformemente ai parametri fissati dal Disciplinare per l'acquisizione di beni e servizi di cui alla DGR 1341 del 20/7/2007 e s.m.i., è fissato in complessivi € 43.000,00 lordi annui, oltre oneri derivanti da obblighi assicurativi e previdenziali. L'eventuale contributo di rivalsa della Cassa di previdenza del professionista e l'IVA per legge che il consulente addebita in fattura unitamente al corrispettivo pattuito (art. 16 DPR 633/72) è disciplinata dal suddetto Disciplinare. L'onere economico costituito dal corrispettivo contrattuale grava sui fondi del POR FESR Campania 2007/2013 Obiettivo Operativo 7.1.

Art. 7 Modalità di pagamento

La liquidazione del compenso avverrà attraverso la corresponsione di rate bimestrali dell'importo pattuito dietro presentazione di fattura e/o nota e relazione dell'attività svolta, che sarà validata dal Dirigente del Settore 02 dell'AGC 13 per il successivo pagamento.

Il Collaboratore dovrà inviare al Committente la relazione bimestrale sulle attività svolte, necessaria ai fini del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio reso nel bimestre di riferimento.

La predetta relazione, in originale, viene trasmessa dal Dirigente del Settore 12 dell'A.G.C. 13 all'Autorità di Gestione del P.O. F.E.S.R. 2007 – 2013- Responsabile dell'Obiettivo Operativo 7.1, per gli adempimenti di competenza, unitamente alla seguente ulteriore documentazione:

- autocertificazione resa dal Collaboratore ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in merito alle attività svolte nel bimestre di riferimento;
- attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte dal Collaboratore nel periodo di riferimento a firma del Dirigente R.O.O.;
- ogni altra ulteriore documentazione integrativa richiesta ai fini della rendicontazione delle spese oggetto del presente contratto.

Le spese sostenute dal Collaboratore per missioni, previamente autorizzate e comunicate, che siano strettamente connesse all'espletamento dell'incarico conferito, resteranno a carico del Committente, solo dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa in originale, secondo quanto fissato nel Manuale di Attuazione del POR FESR 2007/2013.

Art. 8 Durata

Il presente contratto decorre dalla data di stipula del presente atto e sino al 30 novembre 2015, al fine di consentire la certificazione della spesa, e potrà esser prorogato laddove ne ricorrano le condizioni. La

proroga del contratto, dovrà avvenire esclusivamente nelle forme e nei modi di legge e comporta necessariamente una nuova espressa manifestazione della volontà negoziale delle parti risultante da atto scritto.

Art. 9 Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere del presente contratto con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso sia del Committente che del Collaboratore, la Regione dovrà, comunque, corrispondere a quest'ultimo il corrispettivo maturato sino al momento di cessazione del rapporto contrattuale.

Art 10 Cause di risoluzione

La Regione si potrà avvalere della facoltà di risoluzione automatica del contratto, ai sensi dell' art. 1456 c.c., dando comunicazione al Collaboratore mediante lettera raccomandata A.R. di tale volontà nelle seguenti ipotesi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- gravi e reiterate violazioni delle norme di legge e/o del presente contratto imputabili a dolo o colpa grave del collaboratore;
- sospensione unilaterale del contratto di collaborazione;
- reperimento nell'organico regionale di personale di ruolo in possesso dei requisiti richiesti.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di procedere alla sospensione dei pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che Essa dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale affidando ad altri soggetti la prestazione o la sua parte rimanente in danno del collaboratore inadempiente.

Art 11 Clausola di esclusiva

La Regione acquisisce la proprietà piena e assoluta degli elaborati realizzati dal collaboratore e potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione.

Art. 12 Natura del rapporto

Con il presente contratto le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa soggetto alle disposizioni vigenti in materia. L'attività svolta dal collaboratore non determina alcun vincolo di subordinazione né rapporto di lavoro dipendente con il Committente.

Art. 13 Clausola di manleva

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni causati dal Collaboratore nell'esercizio dell'attività contrattuale.

Art. 14 Controversie e Foro competente

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto è di competenza esclusiva del foro di Napoli, ai sensi del comma 2, art. 29, cpc.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle norme di cui agli artt. 2222-2229 e seguenti del Codice Civile e all' art. 409 n. 3 c.p.c., ed alla normativa statale, regionale e comunitaria vigente in materia.

Art 16 Spese contrattuali e oneri diversi

Il presente contratto è stipulato in forma privata e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, precisando che le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Il Committente

Il Collaboratore

Napoli, li

Si accetta e si sottoscrive integralmente, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. , il contenuto delle clausole di cui agli artt 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16..

Napoli, li

Il Committente

Il Collaboratore
